



Provincia di Barletta - Andria – Trani

V Area Viabilità e Lavori Pubblici

<i>Procedura:</i>	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "S.P.2 - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO/ALLARGAMENTO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO DAL KM 52+285 AL KM 62+598. SVINCOLO S.P.22 (EX S.P.12) PER BARLETTA - USCITA PER MONTEGROSSO AL KM 58+600 - ACCESSO PROVVISORIO PER MONTEGROSSO"
<i>CUP:</i>	J81B24001060004
<i>CIG:</i>	BA760D0711

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Gara telematica sulla Piattaforma "Traspare"

INDICE

PREMESSE	1
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	1
1.1. Piattaforma telematica di negoziazione	1
1.2. Dotazioni tecniche	3
1.3. Identificazione	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1. Documenti di gara	4
2.2. Chiarimenti.....	4
2.3. Comunicazioni	5
3. OGGETTO DELL' APPALTO E IMPORTO	5
3.1. Durata dell'appalto	6
3.2. Revisione dei prezzi.....	7
3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1. Requisiti di idoneità professionale	11
6.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.....	11
6.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
6.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	13
7. AVVALIMENTO	13
8. SUBAPPALTO	14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. SOPRALLUOGO	17
11. GARANZIA PROVVISORIA	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	20
13.1. Regole per la presentazione dell'offerta	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
15.1. Domanda di partecipazione	23
15.2. Documento di Gara Unico Europeo.....	24
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	25
15.3.1. Dichiarazioni integrative.....	25
15.3.2. Documentazione a corredo.....	26
15.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	27
15.5. Documentazione in caso di avvalimento	27

15.6.	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	27
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....	30
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
17.1.	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica	31
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	31
19.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	32
20.	ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA	32
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
24.	CODICE DI COMPORTAMENTO	35
25.	ACCESSO AGLI ATTI.....	36
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con Decisione a contrarre del Dirigente della V Area Viabilità e Lavori Pubblici n. 1575 del 31/12/2025, la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha determinato di procedere all'affidamento dei **lavori relativi all'intervento denominato "S.P.2 - Completamento dei lavori della viabilità di servizio nell'ambito dei lavori di ammodernamento/allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio dal km 52+285 al km 62+598. Svincolo S.P.22 (ex S.P.12) per Barletta - Uscita per Montegrosso al km 58+600 - Accesso provvisorio per Montegrosso"** conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), adottati con D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23/08/2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024, così come modificati dal Decreto correttivo 11 settembre 2025 pubblicato in G.U. Serie Generale n.221 del 23/09/2025.

L'affidamento verrà espletato mediante una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 che sarà interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvigionamento Digitale "Traspare" (di seguito anche "PAD" o "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://provinciabat.traspare.com/>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà con l'applicazione del criterio del **prezzo più basso**.

A norma dell'articolo 17, comma 3, del Codice e nei termini indicati nell'allegato I.3, la durata del procedimento è prevista pari a n. **5 (cinque) mesi** dalla pubblicazione del presente bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.lgs. 36/2023, stante l'urgenza di dare avvio agli interventi, il termine per la presentazione delle offerte è fissato in n. **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura negoziata ed alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è il territorio della Provincia di Barletta Andria Trani (BT) e pertanto il codice NUTS è **ITF48**.

Le attività previste dall'appalto sono classificate secondo il seguente codice CPV: **45233141-9 – Lavori di manutenzione stradale**.

Il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del Codice) è l'**ing. Nicola Cortone**.

- E-mail: n.cortone@provincia.bt.it
- PEC: viabilita@cert.provincia.bt.it

Per tutto ciò che non viene definito nel presente Disciplinare di gara, si rimanda a quanto disciplinato dal D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dagli altri atti di gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. Piattaforma telematica di negoziazione

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Manuale operativo OEPV* e a quanto previsto sul sito <https://provinciabat.traspare.com/>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione Appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

superiore.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nell'allegato *Manuale operativo*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, e nella sezione "*Manuali e F.A.Q.*" disponibile al seguente indirizzo: https://provinciabat.trasparenze.gov.it/public/tutorial_and_manual che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si invitano gli operatori economici a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l'ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file e a prendere visione della sezione "Manuali e F.A.Q." disponibili al seguente indirizzo: https://provinciabat.traspare.com/public/tutorial_and_manual.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) *Bando - Disciplinare di gara;*
- 2) *Progetto esecutivo;*
- 3) *DGUE request;*
- 4) *Allegato n. 1 – Modello istanza di partecipazione;*
- 5) *Allegato n. 2 – Modello dichiarazioni integrative;*
- 6) *Allegato n. 3 – Modello di offerta economica;*
- 7) *Allegato n. 4 – Patto di integrità;*
- 8) *Allegato n. 5 – Modello dichiarazione sostitutiva assenza conflitto di interessi;*
- 9) *Allegato n. 6 – Modello dichiarazione sostitutiva titolare effettivo;*
- 10) *Allegato n. 7 - Modello dichiarazione antimafia;*
- 11) *Allegato n. 8 - Modello tracciabilità;*
- 12) *Allegato n. 9 - Modello dichiarazione tributi locali;*
- 13) *Allegato n. 10 - Modello legge 68-99;*
- 14) *Allegato n. 11 - Modalità applicative clausola sociale di pari opportunità generazionale e di genere;*
- 15) *Allegato n. 12 - Codice di comportamento della Provincia di Barletta-Andria-Trani;*
- 16) *Allegato n. 13 – Protocollo di legalità;*
- 17) *Allegato n. 14 – Informativa Privacy.*

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sotto-sezione "Bandi di Gara e Contratti" e sulla piattaforma telematica "Traspare" all'indirizzo: <https://provinciabat.traspare.com/> dal quale è liberamente consultabile e scaricabile.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, individua la presente procedura attraverso la voce "Gare", nell'Area personale. Nella sezione "Dettaglio Gara", l'operatore economico, attraverso la funzione

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

"Richiedi Chiarimento" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione.

Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 (quattro) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL' APPALTO E IMPORTO

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 36/2023, l'appalto è costituito da un **unico lotto** in considerazione della natura unitaria e integrata dell'intervento e della necessità di garantire un coordinamento unico.

Il corrispettivo è da considerarsi **a corpo** ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

L'importo totale della gara, compresi gli oneri per la sicurezza e IVA esclusa, ammonta a **euro 230.084,32** così determinato:

Tabella n. 1 - Determinazione importo posto a base di gara

Lotto n.	Descrizione prestazione	CPV	Tipologia servizio	Importo (euro)
----------	-------------------------	-----	--------------------	----------------

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

1	LAVORI DI AMMODERNAMENTO/ALLARGAMENTO DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO	45233141-9	A corpo	217.584,32
A) Importo totale dei lavori				217.584,32
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				12.500,00
A) + B) Importo posto a base di gara				230.084,32

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso sulla parte relativa ai lavori a corpo, così come definito nell'elaborato dedicato del Progetto Esecutivo, è pari a **euro 12.500,00**.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, in **euro 34.509,64**. Le modalità attraverso le quali sono stati stimati i costi della manodopera sono indicati nell'apposito elaborato del Progetto Esecutivo.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il contratto collettivo applicato è il seguente: **CCNL Edilizia-Industria (F012)**.

Il codice ATECO identificato per le prestazioni indicate dalla presente procedura è: **[42.1] Costruzione di strade e ferrovie**.

L'appalto è finanziato con risorse di Bilancio della Stazione appaltante.

Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Tabella n. 2 – Classificazione dei lavori

Categorie SOA	Descrizione	Classifica	Qualificaz. obbligatoria	Importo lavori (euro)	%	Prevalente (P) Scorporabile (S)
OG3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE	I	SI	212.739,32	92,46 %	P
OS12-A	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	I	SI	17.345,00	7,54%	S

3.1. Durata dell'appalto

La durata dello svolgimento dei lavori è stimata in **n. 60 (sessanta) giorni**, decorrenti dal verbale di consegna lavori.

Le modalità di calcolo delle penali e dei premi di accelerazione sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

fissato contrattualmente, sarà riconosciuto il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.

L'ammontare del premio sarà commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto e sarà corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

La stazione appaltante riconoscerà il premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

Potrà essere autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo quanto previsto sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. n° 36/2023.

3.2. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto ed in funzione delle prestazioni dal medesimo previste, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si dovesse determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico, individuato ai sensi del comma 4-quater del citato art. 60 del Codice, indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'allegato II.2-bis del Codice disciplina le modalità di applicazione della clausola di revisione dei prezzi e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 120 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire i servizi tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

possono, entro n. 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

dell'offerta, hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Gli operatori economici devono possedere, laddove necessaria, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

L'iscrizione alla *white list* dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) **iscrizione alla Camera di Commercio** per attività coerente con quella oggetto del presente appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Qualora il concorrente rientri nella categoria delle Cooperative, dovranno essere riportati anche gli estremi della relativa iscrizione all'**Albo delle società cooperative**.

6.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per la qualificazione ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto è richiesto:

a) il possesso della seguente **attestazione SOA** regolarmente autorizzata ed in corso di validità per ciascun lotto:

Tabella n. 3 – Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

Categorie	Descrizione	Classifica
-----------	-------------	------------

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

SOA		
OG3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE	I o superiore
OS12-A	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	I o superiore

La comprova del requisito di cui alla lett. a) è fornita, attraverso il FVOE, dall'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'allegato II.12 del Codice l'operatore economico che andrà ad assumere lavori per i quali è previsto il possesso di qualificazione in classifica pari o superiore alla III, deve essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati; il rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione è attestato dalle SOA.

In riferimento alla qualificazione nella Categoria OG10, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a euro 150.000,00, l'operatore economico non in possesso dell'attestazione SOA richiesta potrà dimostrare, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (Categoria SOA OG3 – Classifica I) anche se privo delle qualificazioni previste dal presente Disciplinare per le categorie scorporabili, alla condizione che affidi le lavorazioni riconducibili alla predetta categoria a imprese in possesso dei previsti requisiti.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

6.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) I requisiti di cui ai punti 6.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

b) Per il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale relato al possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 6.2 lett. a):

- le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possano essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa riunita o consorziata;
- i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

6.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Nel caso in cui il contratto sia finalizzato ad acquisire un requisito di qualificazione per un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (art. 104, comma 2, del Codice).

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro n. 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

È vietato il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura della

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è **obbligatorio** l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

All'interno dei contratti di subappalto o nei subcontratti, inoltre, il subappaltatore o subfornitore deve impegnarsi al rispetto delle condizioni di esecuzioni indicate al successivo art. 9.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'aggiudicatario, in sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL vigente indicato all'art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato I.01 del Codice. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla Stazione Appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'operatore economico dovrà operare nel rispetto di tutte le leggi e le normative tecniche di settore in materia di impianti antincendio, nonché di tutti gli eventuali aggiornamenti che dovessero entrare in vigore durante l'erogazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice:

1. gli operatori economici delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata presentazione del rapporto da parte degli operatori economici tenuti alla redazione ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **comporta l'esclusione dalla gara.**

2. gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla Stazione Appaltante:

- a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- b) la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Anche tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione indicata, ulteriore rispetto al termine di sei mesi, sarà applicata una penale pari all'1(uno) per mille dell'importo del contratto, fino alla concorrenza massima del 10% del valore del contratto.

La violazione di tale obbligo **determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.**

3. tutti gli operatori economici, a prescindere dalla loro dimensione, **quale requisito necessario dell'offerta** devono:

- a) aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
- b) assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30,00 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile;
- c) assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 9,00 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile;

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'allegato II.3 del Codice, è stata stabilita una quota inferiore di quella prevista al comma 4 in riferimento all'occupazione femminile in ragione di quanto indicato all'interno del Decreto interministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua un tasso di occupazione femminile nel settore delle costruzioni pari al 9,00%.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Il mancato rispetto della quota di assunzioni di giovani nella percentuale del 30% e delle donne nella percentuale del 9,00% come calcolata in base alle Linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, 07/12/2021 (G.U.R.I. 30/12/2021), comporterà l'applicazione di una penale quantificata tra l'1% ed il 4% del valore dell'affidamento, a seconda della gravità dell'inadempimento.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **non è previsto l'obbligo di sopralluogo assistito ed attestato** dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Tuttavia, gli operatori economici interessati, potranno prendere visione dello stato dei luoghi interessati dall'esecuzione dei lavori, per accertare la loro natura ed ogni altro elemento suscettibile di influire sulla formulazione delle offerte tecnica ed economica.

Il sopralluogo potrà essere effettuato autonomamente dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il concorrente dovrà pertanto autocertificare nell'ambito della documentazione amministrativa della presente procedura, l'avvenuto sopralluogo, indicando precisamente il/i soggetti che hanno effettuato il sopralluogo, unitamente alla loro titolarità nell'ambito della struttura del concorrente.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore dell'appalto e precisamente di importo pari ad **euro 4.601,69**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

a) Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:

- UNI ISO 26000 - Guida alla responsabilità sociale;
- SA8000 - Certificazione social accountability8000;
- PAS 24000 - Certificazione Sostenibilità.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 23:59 del giorno 04 marzo 2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Le modalità e i tempi di presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica sono disciplinati nell'allegato *MO - Procedura PPB*.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

A. Documentazione amministrativa;

B. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta **vincola il concorrente per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 15.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 0 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE XML Response;
3. garanzia provvisoria;
4. eventuali ulteriori certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
5. documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
6. eventuale copia dell'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure copia della domanda di iscrizione al predetto elenco;
7. dichiarazioni integrative al DGUE;
8. accettazione patto di integrità;
9. dichiarazione sostitutiva assenza conflitto di interessi;
10. dichiarazione sostitutiva titolare effettivo;
11. dichiarazione antimafia (nel caso di operatore non in possesso di white list);
12. modello tracciabilità dei flussi finanziari;
13. dichiarazione tributi locali;
14. dichiarazione legge 68-99;
15. nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, Decreto Legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, D. Lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;
16. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.5;
17. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
18. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.5;
19. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6.

15.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato n. 1**.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato Regolamento.

Tale documento è disponibile in formato elettronico sulla Piattaforma per poter essere compilato ed inoltrato dall'operatore economico.

Il partecipante per compilare il DGUE, accede alla piattaforma, seleziona la voce DGUE posta sul menu verticale di sinistra, carica il file messo a disposizione dall'Ente e compila il file ESPD.

Successivamente, l'operatore scarica il file nel formato .xml e .pdf, firma digitalmente entrambi i file e li allega alla documentazione amministrativa.

Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, dalle imprese ausiliarie.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1. Dichiarazioni integrative

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Ciascun concorrente rende le seguenti **dichiarazioni integrative**, anche rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, preferibilmente secondo l'**Allegato n. 2**.

Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

La dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della C.C.I.A.A..

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità riportate al punto 15.1.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti e consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/mandante/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle consorziate esecutrici;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c):
 - dal consorzio
 - dalle consorziate esecutrici;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

Le reti d'impresa si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente inoltre allega:

- a) garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste;
- b) eventuali ulteriori certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
- c) documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo;

L'operatore economico, inoltre, allega le seguenti dichiarazioni:

- d) eventuale copia dell'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure copia della domanda di iscrizione al predetto elenco;
- e) nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, Decreto Legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, D. Lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- f) accettazione patto di integrità;
- g) dichiarazione antimafia (nel caso di operatore non in possesso di *white list*);
- h) dichiarazione sostitutiva assenza conflitto di interessi;
- i) dichiarazione sostitutiva titolare effettivo (*nel caso di società e di consorzi*);

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- j) modello tracciabilità dei flussi finanziari;
- k) dichiarazione legge 68/99;
- l) informativa privacy;
- m) eventuale copia dell'attestazione SOA in corso di validità.

Tutte le dichiarazioni dalle lettere e) a m) sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti e consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/mandante/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle consorziate esecutrici;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c):
 - dal consorzio
 - dalle consorziate esecutrici;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

15.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;
3. il DGUE in formato .xml e .pdf dell'ausiliaria.

15.6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti delle opere, ovvero della percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle opere, ovvero della percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti delle opere, ovvero della percentuale in caso di opere indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti delle opere, ovvero della percentuale in caso di opere indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti delle opere, ovvero della percentuale in caso di opere indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190:
 - di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
oppure
 - di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - in caso di adozione di misure di self-cleaning:
 - di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
oppure
 - di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice:
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - in caso di consorzi stabili:
 - di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
oppure
 - di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
oppure
 - di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare a sistema gli importi offerti e, a pena di esclusione, inserire la seguente documentazione nell'apposita sezione della "Busta economica":

- 1) l'**offerta di prezzo** è redatta mediante la dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara e deve indicare nell'*Allegato n. 3 – Modello di offerta economica*, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso** sia in cifre che in lettere, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge; verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui ci sia difformità tra il ribasso scritto in cifre e quello scritto in lettere, si terrà conto esclusivamente di quello in lettere.

- b) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi all'articolo 108, comma 9, del Codice.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

- 2) la dichiarazione attestante le **modalità applicative clausola sociale** di pari opportunità generazionale e di genere di cui all'Allegato n. 11, compilato e sottoscritto;

- 3) la **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC**.

Nel caso di operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 3, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della Piattaforma relativa all'offerta economica.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare.

Tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso.

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Tabella n. 5 – Punteggi per la valutazione dell'offerta

Criterio	Punteggio massimo
A) Offerta Economica	100
Totale	100

17.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

All'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula "con interpolazione lineare":

$$C_i = \frac{A_i}{A_{\max}}$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{\max}$ = ribasso percentuale più conveniente

Il punteggio economico, pertanto verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$PE_i = C_i * 100$$

dove:

PE_i = punteggio assegnato all'elemento di valutazione "prezzo".

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno **05 marzo 2025 alle ore 09:30**.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Stazione Appaltante intende ricorrere all'**inversione procedimentale**.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.

Successivamente, si procede in un primo momento alla valutazione dell'offerta economica, e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 20.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il RUP, in qualità di seggio di gara monocratico ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, procede all'apertura dell'offerta economica e alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Se il numero di offerte ricevute è pari a 5 (cinque) il RUP procederà al calcolo della soglia di anomalia attraverso l'apposita funzione messa a disposizione dalla PAD.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 il RUP, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a n. 5 (cinque), **esclude** le offerte che presentano una percentuale di anomalia pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

In tal caso, la proposta di aggiudicazione sarà formulata in favore della prima offerta che risulti non anomala.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54, comma 2, del Codice, questa Stazione Appaltante indica il seguente metodo di individuazione delle offerte anomale tra quelli previsti all'Allegato II.2 del Codice:

• METODO A.

L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a n. 5 (cinque).

In ogni caso la Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, tra cui un costo dichiarato della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante, appaia anormalmente bassa.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa, oltre al concorrente risultato primo, anche il secondo in graduatoria e n. 1 concorrente, sorteggiato automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta aggiudicazione è formulata, successivamente all'esito positivo della verifica della busta amministrativa presentata, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- a) l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato al punto 9, secondo le modalità indicate nell'Allegato I.01 del Codice;
- b) l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante le pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del Contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del Contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, inoltre, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, delle polizze previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ogni successiva variazione alle citate polizze deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 il contratto d'appalto è stipulato a corpo in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento delle fatture avviene nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine, l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link <http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx>.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'apposita funzione della PAD "Traspare".

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate mediante la stessa modalità.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante la PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Provincia Barletta Andria Trani in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti, in sede di presentazione dell'offerta.

Il Titolare del trattamento è la Provincia Barletta Andria Trani, con sede in Andria, Piazza San Pio X n. 9.

Il Responsabile della Protezione dei dati è l'Avv. Adamo Brunetti, contattabile all'indirizzo: a.brunetti@code4com.it.

Il delegato al trattamento di tali dati è il Dirigente Ing. Nicola Cortone.

Sono Responsabili esterni la società TRASPARE, che gestisce la piattaforma telematica.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative al trattamento di dati che La riguardano, è: viabilita@provincia.bt.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della gara, la stipula e l'esecuzione di contratti di appalto/concessione.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il D. Lgs. n. 36/2023. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati saranno comunicati ad ANAC, Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Stazione appaltante delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti. Ai concorrenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potranno chiedere all'indirizzo e-mail del delegato del trattamento sopra indicato l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

I concorrenti hanno diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto, pertanto, l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di partecipare alla gara.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Nicola Cortone